

Delibera n. 52/2018

Procedimento avviato con delibera n. 4/2018 nei confronti di Trenitalia S.p.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007.

L'Autorità, nella sua riunione del 16 maggio 2018

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, recante *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*;
- VISTA** la comunicazione della Commissione europea recante gli orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (2015/C 220/01);
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo pervenuto all'Autorità in data 3 luglio 2017 (prot. ART 4564/2017) da parte della signora Mariagrazia Zanot, in cui la medesima lamentava il mancato pagamento dell'indennizzo del 50 % per il ritardo del treno del 29 maggio 2017 in partenza da Roma Termini con arrivo a Trieste Centrale, nonché l'omessa risposta al suo reclamo da parte di Trenitalia S.p.A.;

VISTA

la delibera n. 4/2018 del 25 gennaio 2018 (notificata con nota prot. 646/2018, del 26 gennaio 2018), con la quale si avviava, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia), un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1 e dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007; con la medesima delibera si prevedeva che, all'esito del procedimento avrebbe potuto essere irrogata, per la prima violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014, e, per la seconda violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200,00 (duecento/00) ed euro 1.000,00 (mille/00), ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014;

VISTE

l'istanza di accesso agli atti, presentata da Trenitalia in data 14 febbraio 2018 e acquisita al prot. ART 1165/2018, in pari data, e la successiva integrazione con nota del 19 febbraio 2018, acquisita al prot. ART 1251/2018, in pari data;

VISTO

l'accoglimento delle suddette istanze di accesso agli atti rispettivamente con nota prot. 1207/2018 del 16 febbraio 2018 e con nota prot. 1254/2018 del 19 febbraio 2018;

VISTA

la memoria difensiva di Trenitalia del 27 febbraio 2018, acquisita al prot. ART 1477/2018 in data 28 febbraio 2018, nella quale, tra l'altro, si afferma che: *"il tempo che si presume necessario per consentire al treno Frecciargento n. 8448 di raggiungere il punto di discesa dei passeggeri presso la stazione di Trieste Centrale (40 secondi) viene erroneamente considerato quale ulteriore tempo di ritardo rispetto all'orario programmato di arrivo del servizio. Tale lasso temporale rappresenta, invece, una quota parte (per quanto minima) del tempo di percorrenza dei servizi dalla stazione di origine a quella di destinazione, secondo la programmazione oraria prestabilita e resa nota alla clientela. In altri termini, lungi dal determinare un ulteriore scostamento rispetto all'orario di arrivo comunicato ai passeggeri, gli ulteriori 40 secondi che, secondo l'Autorità, devono essere sommati al ritardo maturato dal treno, così come rilevato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sono già contemplati nel tempo di percorrenza ordinario del servizio. Pertanto, salvo eventuali specifici impedimenti che dovessero sopravvenire tra il punto di rilevamento e il punto di discesa dei passeggeri (non rilevati nel caso di specie), il ritardo registrato da RFI (nella specie di 119,5 minuti) rimane costante al momento dell'arresto del treno per consentire la discesa dei passeggeri"* (enfasi di Trenitalia);

VISTE

la richiesta di informazioni e documentazione inviata a Trenitalia con nota prot. 2266/2018 del 27 marzo 2018, nonché l'istanza di proroga dei termini ivi assegnati pervenuta da Trenitalia in data 13 aprile 2018 (acquisita al prot. ART 2907/2018, del 13 aprile 2018) e la relativa risposta di accoglimento della proroga del termine di cui alla nota prot. 2965/2018 del 16 aprile 2018;

VISTA

la risposta pervenuta da Trenitalia del 23 aprile 2018 (acquisita al prot. ART 3275/2018, del 24 aprile 2018);

VISTA	la comunicazione di Trenitalia di cui alla nota acquisita al prot. ART 2614/2018, del 6 aprile 2018, relativa all'avvenuto pagamento, in data 23 marzo 2018, pari a 333,33 Euro, per la violazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativa alla mancata risposta al reclamo;
RILEVATO	che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;
CONSIDERATO	che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 4/2018 limitatamente alla violazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
CONSIDERATO	che è stata altresì portata a termine l'istruttoria del procedimento relativamente alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
VISTA	la documentazione agli atti, ed in particolare, la relazione istruttoria predisposta dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi dell'art. 9 del regolamento sanzionatorio;
CONSIDERATO	quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare che: <ol style="list-style-type: none">1. l'articolo 17 (<i>"Indennità per il prezzo del biglietto"</i>), paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, secondo il quale <i>"[f]ermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto se non gli è stato rimborsato il biglietto in conformità dell'articolo 16. I risarcimenti minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:</i><ol style="list-style-type: none"><i>a) il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;</i><i>b) il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti";</i>2. dalla documentazione agli atti risulta che Trenitalia ha violato la norma in esame, non avendo riconosciuto il risarcimento minimo previsto per ritardo superiore a 120 minuti, così come da ritardo risultante per il viaggio oggetto di reclamo. Infatti, il treno Frecciargento 8448 del 29 maggio 2017, partito da Roma Termini e previsto in arrivo a Trieste Centrale alle ore 21:46, risulta essere arrivato a Trieste Centrale con un ritardo di non meno di 120 minuti e 36 secondi (anziché di 119 minuti e 30 secondi). Ciò è dimostrato – come da dati trasmessi da Trenitalia stessa (rilevati automaticamente dal "Sistema Tecnologico di Bordo" del treno in questione) - dal fatto che il treno ha assunto la velocità pari a 0 (zero), in arrivo alla stazione di Trieste Centrale, alle ore 23:46:36, mentre l'orario del consenso di apertura porte del treno stesso è stato concesso alle ore 23:46:37 (nota di riscontro di Trenitalia del 23 aprile 2018, acquisita al prot. ART 3275/2018, del 24 aprile 2018); conseguentemente, il ritardo del passeggero è risultato superiore a 120 minuti;3. peraltro, l'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1371/2007, si evince anche dalle note dalla stessa RFI, nelle quali, differentemente da quanto dedotto nella memoria di Trenitalia (che fa coincidere, dal punto di vista temporale, il ritardo del treno Frecciargento n. 8848, così come rilevato dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, con il raggiungimento del punto di discesa dei passeggeri; ciò, inoltre, <i>"salvo eventuali specifici impedimenti che dovessero sopravvenire tra il punto di rilevamento e il punto di discesa dei passeggeri (non rilevati</i>

nel caso di specie)": prot. ART 1477/2018), si osserva che, con riferimento al viaggio oggetto di reclamo, la "distanza tra i[] punto di rilevamento (ossia dall'occupazione con il primo asse del treno il circuito di binario) e il punto di discesa dei passeggeri è di circa 300 mt" e che un treno "impiega circa 40 secondi per percorrere la distanza che intercorre tra il punto di rilevamento e il punto di discesa" (prot. ART 8654/2017, del 15 novembre 2017 e prot. ART 7876/2017, del 26 ottobre 2017);

RITENUTO pertanto, di accertare la violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 nei confronti di Trenitalia, e di procedere all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 70/2014 per un importo compreso tra euro 2000,00 (duemila/00) ed euro 10.000,00 (diecimila/00);

CONSIDERATO altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Trenitalia per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 70/2014 *"nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati"*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, la condotta di Trenitalia è suscettibile di far percepire indebiti vantaggi economici all'impresa, pur conseguendo, tuttavia, dalla rilevazione automatica del Gestore dell'infrastruttura;
3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, non risultano precedenti a carico di Trenitalia;
4. con riguardo alle azioni specifiche per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione accertata, Trenitalia ha dichiarato (prot. ART 3275/2018, del 24 aprile 2018) di aver corrisposto un bonus elettronico pari ad euro 12,50, corrispondente all'ulteriore 25% richiesto dalla reclamante, in esito alla procedura di conciliazione avviata dalla stessa passeggera;
5. per quanto concerne il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione, rispetto a quelli trasportati sulla tratta oggetto di reclamo, risultano 2 passeggeri reclamanti e un totale di 30 passeggeri (prot. ART 3275/2018, del 24 aprile 2018);
6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 2.500,00; (ii) non applicare sul predetto importo base incrementi e diminuzioni;

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 2.500,00;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 4/2018 del 25 gennaio 2018, nei confronti di Trenitalia S.p.A., con riferimento alla violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 333,33;
2. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
3. è irrogata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 70/2014, nei confronti Trenitalia S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
4. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 52/2018";
5. decorso il termine di cui al punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
6. il presente provvedimento è notificato a Trenitalia S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 16 maggio 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è copia conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi